

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4

IFRS 4

Contratti assicurativi

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	1
Ambito di applicazione	2-12
Derivati impliciti	7-9
Separazione delle componenti di deposito	10-12
Rilevazione e misurazione	13-35
Esenzione temporanea da altri IFRS	13-20
Verifica di congruità delle passività	15-19
Riduzione di valore delle attività riassicurative	20
Cambiamenti di principi contabili	21-30
Tassi di interesse correnti di mercato	24
Continuazione delle prassi esistenti	25
Prudenza	26
Margini d'investimento futuri	27-29
Contabilità ombra	30
Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio	31-33
Elementi di partecipazione discrezionali	34-35
Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi	34
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari	35
Informazioni integrative	36-39
Illustrazione degli importi rilevati	36-37
Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari	38-39
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie	40-45
Informazioni integrative	42-44
Ridesignazione delle attività finanziarie	45

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è quella di specificare l'informativa di bilancio relativa ai *contratti assicurativi* per ogni entità che emette tali contratti (definita, nel presente IFRS, come *assicuratore*) fino a quando il Board non avrà completato la seconda fase del suo progetto in materia di contratti assicurativi. In particolare, il presente IFRS richiede:
 - (a) limitati miglioramenti dei criteri di contabilizzazione applicati dagli assicuratori per i contratti assicurativi.

IFRS 4

- (b) informativa atta a identificare e illustrare gli importi nel bilancio dell'assicuratore derivanti da contratti assicurativi, al fine di aiutare gli utilizzatori del suddetto bilancio a comprendere l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. L'entità deve applicare il presente IFRS a:
- (a) contratti assicurativi (inclusi *contratti di riassicurazione*) che emette e contratti di riassicurazione detenuti.
 - (b) strumenti finanziari di propria emissione contenenti un *elemento di partecipazione discrezionale* (vedere paragrafo 35). Lo IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative* richiede un'informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.
3. Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (vedere lo IAS 32 e lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
4. L'entità non deve applicare il presente IFRS a:
- (a) garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante (vedere lo IAS 18 *Ricavi* e lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*).
 - (b) attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (vedere lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti* e l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*) e obbligazioni previdenziali previste da piani pensionistici a benefici definiti (vedere IAS 26 *Fondi di previdenza*).
 - (c) diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all'utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario (ad esempio, alcuni corrispettivi per licenze, royalty, canoni di locazione sottoposti a condizione ed elementi simili), nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita in un leasing finanziario (vedere IAS 17 *Leasing*, IAS 18 *Ricavi* e IAS 38 *Attività immateriali*).
 - (d) garanzie finanziarie prestate da un'entità o da questa trattenute all'atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie nell'ambito di applicazione dello IAS 39, indipendentemente dal fatto che le garanzie finanziarie siano definite come garanzie finanziarie, lettere di credito o contratti assicurativi (vedere IAS 39).
 - (e) corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un'operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*).
 - (f) *contratti assicurativi diretti* gestiti dall'entità (ossia contratti assicurativi diretti in cui l'entità è l'assicurato). Tuttavia, il cedente deve applicare il presente IFRS ai contratti di riassicurazione che detiene.
5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l'emittente sia considerato un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza.
6. Il contratto di riassicurazione è un tipo di contratto assicurativo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai contratti assicurativi, contenuti nel presente IFRS, si applicano anche ai contratti di riassicurazione.

Derivati impliciti

7. Lo IAS 39 prevede che un'entità separi alcuni derivati impliciti dal relativo contratto sottostante, li valuti al *fair value* (valore equo) e includa le variazioni del *fair value* (valore equo) nel conto economico. Lo IAS 39 si applica ai derivati impliciti di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati impliciti che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.
8. Un'eccezione alla disposizione dello IAS 39 è costituita dal fatto che l'assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al *fair value* (valore equo), l'opzione di un assicurato di riscattare un contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della *passività assicurativa* sottostante. Tuttavia, la disposizione dello IAS 39 si applica a un'opzione put, o a un'opzione di riscatto, implicita in un contratto assicurativo se il valore di riscatto varia in relazione al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tale disposizione si applica anche se la capacità dell'assicurato di esercitare un'opzione put o un'opzione di riscatto è susseguente a un cambiamento di tali variabili (ad esempio, un'opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).
9. Il paragrafo 8 si applica anche alle opzioni per il riscatto di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

Separazione delle componenti di deposito

10. Alcuni contratti assicurativi contengono sia una componente assicurativa, sia una *componente di deposito*. In alcuni casi, all'assicuratore è richiesto o consentito di *separare* tali componenti:
 - (a) la separazione è richiesta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - (i) l'assicuratore può valutare la componente di deposito (incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite) separatamente (ossia senza considerare la componente assicurativa).
 - (ii) i principi contabili dell'assicuratore di contro non prevedono che lo stesso rilevi tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito.
 - (b) la separazione è consentita, ma non richiesta, se l'assicuratore può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto (a)(i) ma i principi contabili da lui adottati prevedono che siano rilevati tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito, indipendentemente dal criterio utilizzato per la valutazione di tali diritti e obbligazioni.
 - (c) la separazione è vietata se l'assicuratore non può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto (a)(i).
11. Quello che segue è l'esempio di un caso in cui i principi contabili dell'assicuratore non richiedono la rilevazione di tutte le obbligazioni derivanti da una componente di deposito. Un cedente riceve da un *riassicuratore* un indennizzo per delle perdite, ma il contratto obbliga il cedente al rimborso di tale somma negli anni successivi. Tale obbligazione deriva da una componente di deposito. È richiesta la separazione se i principi contabili adottati dal cedente, di contro, gli consentirebbero di rilevare la somma liquidata come un ricavo, senza rilevare la conseguente obbligazione.
12. Per separare un contratto, l'assicuratore deve:
 - (a) applicare il presente IFRS alla componente assicurativa.
 - (b) applicare lo IAS 39 alla componente di deposito.

IFRS 4

RILEVAZIONE E MISURAZIONE

Esenzione temporanea da altri IFRS

13. I paragrafi 10-12 dello IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, specificano i criteri a cui deve attenersi un'entità nel definire un principio contabile quando a un elemento non è possibile applicare nessun IFRS. Tuttavia, in base al presente IFRS, l'assicuratore è esentato dall'applicare tali criteri ai propri principi contabili relativi a:
- (a) contratti assicurativi di propria emissione (inclusi i costi di acquisizione e le attività immateriali connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32);
 - e
 - (b) contratti di riassicurazione che detiene.
14. Tuttavia, il presente IFRS non esenta l'assicuratore da alcune implicazioni derivanti dai criteri di cui ai paragrafi 10-12 dello IAS 8. In particolare, l'assicuratore:
- (a) non deve rilevare tra le passività nessun accantonamento per eventuali sinistri futuri, se tali sinistri derivano da contratti assicurativi non in essere alla data di riferimento del bilancio (quali le riserve catastrofali e le riserve di perequazione).
 - (b) deve eseguire la *verifica di congruità delle passività* di cui ai paragrafi da 15 a 19.
 - (c) deve eliminare una passività assicurativa (o una parte di una passività assicurativa) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta, ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta.
 - (d) non deve compensare:
 - (i) *attività riassicurative* a fronte delle correlate passività assicurative;
 - o
 - (ii) proventi od oneri derivanti da contratti di riassicurazione a fronte di proventi od oneri derivanti dai correlati contratti assicurativi.
 - (e) deve stabilire se le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore (vedere paragrafo 20).

Verifica di congruità delle passività

15. **L'assicuratore deve valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, l'eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative (al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32) è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l'intera carenza deve essere rilevata nel conto economico.**
16. Se l'assicuratore effettua una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime stabilite, il presente IFRS non impone altri requisiti. Le disposizioni minime sono elencate di seguito:
- (a) La verifica prende in considerazione le stime correnti di tutti i flussi finanziari contrattuali e di quelli connessi, come i costi di gestione dei sinistri, nonché dei flussi finanziari derivanti da garanzie e opzioni implicite.
 - (b) Se dalla verifica si evince l'incongruità della passività, l'intera carenza viene rilevata a conto economico.

17. Se i principi contabili dell'assicuratore non prevedono una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16, l'assicuratore deve:
- (a) determinare la differenza tra il valore contabile delle passività assicurative rilevanti (*) e il valore contabile di:
 - (i) qualsiasi costo correlato di acquisizione differito;
 - e
 - (ii) qualsiasi correlata attività immateriale, come quelle acquisite in un'aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio (vedere paragrafi 31 e 32). Tuttavia, le correlate attività definite nel contratto di riassicurazione non vengono prese in considerazione in quanto l'assicuratore le contabilizza separatamente (vedere paragrafo 20).
 - (b) determinare se l'importo descritto in (a) è inferiore al valore contabile che sarebbe richiesto se le passività assicurative rilevanti rientrassero nell'ambito di applicazione dello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Se tale importo risulta inferiore, l'assicuratore deve rilevare l'intera differenza a conto economico e ridurre il valore contabile delle attività immateriali o dei costi di acquisizione differiti connessi oppure aumentare il valore contabile delle passività assicurative rilevanti.
18. Se la verifica di congruità delle passività di un assicuratore soddisfa le disposizioni minime di cui al paragrafo 16, la verifica viene condotta al livello di aggregazione specificato nella verifica stessa. Se, al contrario, la verifica di congruità delle passività non soddisfa dette disposizioni minime, il confronto descritto al paragrafo 17 deve essere condotto al livello di un portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso simili e gestiti collettivamente come un singolo portafoglio.
19. L'importo descritto al paragrafo 17(b) (ossia il risultato dell'applicazione dello IAS 37) deve riflettere i margini di investimenti futuri (vedere paragrafi 27-29) se, e solo se, anche l'importo descritto al paragrafo 17(a) riflette tali margini.

Riduzione di valore delle attività riassicurative

20. Se le attività riassicurative del cedente hanno subito una riduzione di valore, il cedente deve ridurre di conseguenza il proprio valore contabile e rilevare tale perdita di valore a conto economico. Le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore se, e solo se:
- (a) esistono prove oggettive, in conseguenza di un evento verificatosi dopo la rilevazione iniziale delle attività riassicurative, che il cedente potrebbe non ricevere tutti gli importi a lui dovuti in base ai termini del contratto;
 - e
 - (b) detto evento ha un impatto, valutabile in maniera attendibile, sugli importi che il cedente deve ricevere dal riassicuratore.

Cambiamenti di principi contabili

21. I paragrafi 22-30 si applicano sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che già applicano gli IFRS, sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che adottano gli IFRS per la prima volta.
22. **L'assicuratore può cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi se, e solo se, il cambiamento comporta una rappresentazione del bilancio più rilevante, e non meno attendibile, ai fini delle esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori, oppure più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. L'assicuratore deve valutare la rilevanza e l'attendibilità in base alle condizioni di cui allo IAS 8.**

(*) Per passività assicurative rilevanti si intendono le passività assicurative (oltre alle attività immateriali e ai costi di acquisizione differiti connessi) per le quali i principi contabili dell'assicuratore non prevedono una verifica di congruità conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16.

IFRS 4

23. Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, l'assicuratore deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio alle condizioni definite nello IAS 8, ma non è necessario che tale conformità sia completa. Le seguenti problematiche specifiche vengono trattate più avanti:
- (a) tassi correnti di interesse (paragrafo 24);
 - (b) continuazione delle prassi esistenti (paragrafo 25);
 - (c) prudenza (paragrafo 26);
 - (d) margini degli investimenti futuri (paragrafi 27-29);
 - e
 - (e) contabilità 'ombra' (paragrafo 30).

Tassi di interesse correnti di mercato

24. All'assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili per rideterminare le passività assicurative identificate (*), onde riflettere i tassi di interesse correnti di mercato, e per rilevare le variazioni di tali passività nel conto economico. In tale circostanza, può anche introdurre principi contabili che prevedono altre stime correnti e ipotesi in merito alle passività identificate. L'opzione descritta nel presente paragrafo consente all'assicuratore di cambiare i propri principi contabili per le passività identificate, senza applicare tali principi uniformemente a tutte le passività simili, come previsto, invece, dallo IAS 8. Se l'assicuratore identifica le passività a cui applicare tale opzione, deve continuare ad applicare i tassi di interesse correnti di mercato (e, ove applicabili, le altre stime correnti e ipotesi) in modo uniforme per tutti gli esercizi, e a tutte le suddette passività, fino a quando non siano estinte.

Continuazione delle prassi esistenti

25. L'assicuratore può continuare ad adottare le prassi riportate di seguito, ma l'introduzione di una qualsiasi delle suddette prassi non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 22:
- (a) misurare le passività assicurative ad un valore non attualizzato.
 - (b) misurare i diritti contrattuali relativi a corrispettivi di gestione degli investimenti futuri, per un importo superiore al loro *fair value* (valore equo), sulla base dei corrispettivi correnti addebitati da altri operatori di mercato per servizi simili. È probabile che il *fair value* (valore equo) alla data di sottoscrizione di tali diritti contrattuali sia pari ai costi di emissione sostenuti, a meno che i corrispettivi di gestione degli investimenti futuri e i costi connessi non siano allineati con valori di mercato comparabili.
 - (c) adozione di principi contabili non uniformi per i contratti assicurativi (e per eventuali attività immateriali e costi di acquisizione differiti connessi) di società controllate, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 24. Se i suddetti principi contabili non sono uniformi, l'assicuratore può cambiarli se la modifica non comporta una maggiore diversità dei principi contabili ed è conforme alle altre disposizioni previste nel presente IFRS.

Prudenza

26. L'assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi al fine di evitare una prudenza eccessiva. Tuttavia, se l'assicuratore già valuta i propri contratti assicurativi con sufficiente prudenza, non deve applicare una prudenza maggiore.

(*) Nel presente paragrafo, le passività assicurative includono i costi di acquisizione differiti correlati e le attività immateriali correlate, di cui ai paragrafi 31 e 32.

Margini d'investimento futuri

IFRS 4

27. L'assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi onde eliminare i margini d'investimento futuri. Tuttavia, esiste una presunzione relativa che il bilancio di un assicuratore diventi meno rilevante e attendibile se l'assicuratore introduce un principio contabile che riflette i margini d'investimento futuri nella valutazione dei contratti assicurativi, a meno che tali margini non influiscano sui pagamenti contrattuali. Di seguito sono riportati due esempi di principi contabili che riflettono i suddetti margini:
- (a) adozione di un tasso di sconto che riflette il rendimento stimato delle attività dell'assicuratore;
 - o
 - (b) proiezione dei rendimenti di tali attività a un tasso di rendimento stimato, attualizzazione dei rendimenti attesi a un tasso diverso e utilizzo del risultato per la misurazione della passività.
28. L'assicuratore può superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27 se, e solo se, le altre componenti di un cambiamento di principi contabili comportano un aumento della rilevanza e dell'attendibilità del bilancio, sufficientemente maggiore della riduzione di rilevanza e attendibilità derivanti dall'inclusione dei margini d'investimento futuri. Ad esempio, si consideri il caso in cui i principi contabili applicati da un assicuratore ai contratti assicurativi prevedano criteri di prudenza eccessivi, stabiliti alla sottoscrizione, e un tasso di sconto definito da un'autorità di regolamentazione senza riferimento diretto alle condizioni di mercato, e che non tengano conto di alcune opzioni implicite e garanzie. L'assicuratore può accrescere la rilevanza del proprio bilancio, senza inficiarne l'attendibilità, adottando un criterio contabile esaustivo orientato all'investitore, largamente utilizzato, che prevede:
- (a) stime correnti e ipotesi;
 - (b) una ragionevole (ma non eccessivamente prudenziale) rettifica atta a riflettere il grado di rischio e d'incertezza;
 - (c) misurazioni che riflettono sia il valore intrinseco, sia il valore temporale delle opzioni implicite e delle garanzie;
 - e
 - (d) un tasso di sconto corrente di mercato, anche se detto tasso di sconto riflette il rendimento stimato delle attività dell'assicuratore.
29. Alcuni metodi di misurazione prevedono l'utilizzo del tasso di sconto per determinare il valore attuale di un futuro margine di profitto. Tale margine di profitto viene quindi attribuito a diversi esercizi tramite una formula. In base ai suddetti metodi, il tasso di sconto influisce solo indirettamente sulla misurazione della passività. In particolare, l'applicazione di un tasso di sconto meno appropriato non ha alcun effetto, o un effetto limitato, sulla misurazione della passività alla sottoscrizione. Tuttavia, esistono altri metodi in base ai quali il tasso di sconto determina direttamente la misurazione della passività. In questo ultimo caso, poiché l'introduzione di un tasso di sconto basato sulle attività ha un effetto più significativo, è altamente improbabile che un assicuratore riesca a superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27.

«Contabilità ombra»

30. In alcuni sistemi contabili, le plusvalenze o minusvalenze realizzate sulle attività dell'assicuratore hanno un effetto diretto sulla misurazione di una parte o della totalità (a) delle sue passività assicurative, (b) dei relativi costi di acquisizione differiti e (c) delle relative attività immateriali, di cui ai paragrafi 31 e 32. All'assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili onde ottenere che una plusvalenza o minusvalenza, rilevata ma non realizzata, su un'attività influenzi quelle misurazioni allo stesso modo di una plusvalenza o minusvalenza realizzata. La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel patrimonio netto se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Questa prassi è nota anche come «contabilità ombra».

IFRS 4

Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio

31. Per uniformarsi alle disposizioni di cui all'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, l'assicuratore, alla data di acquisizione, valuta al *fair value* (valore equo) le passività assicurative assunte e le *attività assicurative* acquisite a seguito di una aggregazione aziendale. Tuttavia, all'assicuratore è consentito, ma non richiesto, l'utilizzo di un'esposizione suddivisa in cui il *fair value* (valore equo) dei contratti assicurativi acquisiti venga scisso in due componenti:
- (a) una passività misurata in base ai principi contabili adottati dall'assicuratore per i contratti assicurativi che emette;
- e
- (b) un'attività immateriale, che rappresenta la differenza tra (i) il *fair value* (valore equo) dei diritti assicurativi acquisiti e delle obbligazioni assicurative assunte contrattualmente e (ii) l'importo descritto al punto (a). La misurazione successiva di tale attività deve essere coerente con la misurazione della relativa passività assicurativa.
32. Un assicuratore che acquisisca un portafoglio di contratti assicurativi può utilizzare l'esposizione dettagliata descritta al paragrafo 31.
33. Le attività immateriali di cui ai paragrafi 31 e 32 sono escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* e dello IAS 38 *Attività immateriali*. Tuttavia, lo IAS 36 e lo IAS 38 si applicano alle anagrafiche clienti e alle relazioni commerciali con i clienti che riflettono l'aspettativa di contratti futuri non rientranti nei diritti e obbligazioni assicurativi contrattuali esistenti alla data dell'aggregazione aziendale o del trasferimento di portafoglio.

*Elementi di partecipazione discrezionali**Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi*

34. Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezionale, nonché una *componente garantita*. L'emittente di tali contratti:
- (a) può, a sua discrezione, rilevare la componente garantita separatamente dall'elemento di partecipazione discrezionale. Se l'emittente non li rileva separatamente, deve classificare l'intero contratto come una passività. Se l'emittente li rileva separatamente, deve classificare la componente garantita come una passività.
- (b) deve, nel caso rilevi l'elemento di partecipazione discrezionale separatamente dalla componente garantita, classificare il primo come una passività ovvero come una componente distinta del patrimonio netto. Il presente IFRS non specifica il modo in cui l'assicuratore determina se tale componente rappresenti una passività o un elemento di patrimonio netto. L'emittente può suddividere la suddetta componente in componenti di passività e di patrimonio netto adottando un principio contabile uniforme per la suddivisione. L'emittente non deve classificare la suddetta componente in una categoria intermedia non identificabile né come passività né come patrimonio netto.
- (c) può rilevare tutti i premi ricevuti come ricavi, senza separare alcuna parte relativa alla componente di patrimonio netto. Le conseguenti variazioni della componente garantita e della parte dell'elemento di partecipazione discrezionale classificata come passività, devono essere rilevate nel conto economico. Se l'elemento di partecipazione discrezionale è classificato, interamente o in parte, come componente di patrimonio netto, una quota del risultato economico può essere attribuibile a tale componente (così come una quota può essere attribuibile alle interessenze di terzi). L'emittente deve rilevare la quota del risultato economico attribuibile a una qualsiasi componente di patrimonio netto di un elemento di partecipazione discrezionale come allocazione del risultato economico, e non come un provento od onere (vedere IAS 1 *Presentazione del bilancio*).
- (d) deve, se il contratto contiene un derivato implicito rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 39, applicare lo IAS 39 a tale derivato implicito.
- (e) deve, per quanto riguarda tutti gli aspetti non descritti nei paragrafi da 14 a 20 e 34(a)(d), continuare ad adottare i propri principi contabili per tali contratti, a meno che non cambi detti principi contabili in conformità con quanto stabilito nei paragrafi da 21 a 30.

Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari

IFRS 4

35. Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:
- (a) se l'emittente classifica l'intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi da 15 a 19, all'intero contratto (ossia alla componente garantita e all'elemento di partecipazione discrezionale). L'emittente non è tenuto a determinare l'importo derivante dall'applicazione dello IAS 39 alla componente garantita.
 - (b) se l'emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l'intero contratto non deve essere inferiore all'importo risultante dall'applicazione dello IAS 39 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, di un'opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla misurazione al *fair value* (valore equo). L'emittente non è tenuto a indicare l'importo che deriverebbe dalla applicazione dello IAS 39 alla componente garantita, né ad esporlo separatamente. Inoltre, l'emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totale rilevata è chiaramente superiore.
 - (c) sebbene tali contratti siano strumenti finanziari, l'emittente può continuare a rilevare i premi relativi a detti contratti come ricavo e rilevare come costo il conseguente aumento del valore contabile della passività.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Illustrazione degli importi rilevati

36. **L'assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi.**
37. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 36, l'assicuratore deve indicare:
- (a) i principi contabili adottati per i contratti assicurativi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi.
 - (b) le attività, passività, proventi e oneri rilevati (e, se presenta il proprio rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto, i flussi finanziari) derivanti dai contratti assicurativi. Inoltre, se l'assicuratore è un cedente, deve indicare:
 - (i) le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nel conto economico sulla riassicurazione passiva;
 - e
 - (ii) se il cedente differisce e ammortizza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla riassicurazione passiva, la quota d'ammortamento dell'esercizio e gli importi residui non ammortizzati all'inizio e alla fine dell'esercizio.
 - (c) il processo utilizzato per determinare le ipotesi che hanno l'effetto maggiore sulla misurazione degli importi rilevati descritti al punto (b). Ove possibile, l'assicuratore deve inoltre fornire informazioni quantitative di tali ipotesi.
 - (d) l'effetto dei cambiamenti delle ipotesi assunte per la misurazione delle attività e passività assicurative, mostrando separatamente l'effetto di ogni singolo cambiamento che influisce in modo rilevante sul bilancio.
 - (e) le riconciliazioni delle variazioni delle passività assicurative, attività riassicurative e, ove esistano, dei relativi costi di acquisizione differiti.

IFRS 4

Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari

38. **L'assicuratore deve presentare un'informativa che aiuti gli utilizzatori a comprendere l'importo, la tempistica e il grado d'incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi.**
39. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 38, l'assicuratore deve indicare:
- (a) i propri obiettivi nella gestione dei rischi connessi ai contratti assicurativi e le politiche adottate per contenere tali rischi.
 - (b) le clausole contrattuali e le condizioni generali dei contratti assicurativi che hanno un effetto rilevante sull'importo, sulla tempistica e sul grado d'incertezza dei futuri flussi finanziari dell'assicuratore.
 - (c) informazioni sul *rischio assicurativo* (prima e dopo la riduzione dello stesso tramite riassicurazione), incluse le informazioni relative a:
 - (i) la sensitività del risultato economico e del patrimonio netto ai cambiamenti delle variabili che hanno un effetto rilevante su tali elementi.
 - (ii) le concentrazioni di rischio assicurativo.
 - (iii) i sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni integrative sullo sviluppo dei sinistri devono partire dal periodo del primo sinistro significativo per il quale non sono stati definiti con certezza l'importo e la tempistica dei pagamenti, ma non è necessario che risalano a un periodo superiore ai dieci anni. L'assicuratore non è tenuto a rendere note tali informazioni nel caso di sinistri per i quali, nell'arco di un anno, si definiscono in genere importo e tempistica dei risarcimenti.
 - (d) le informazioni relative al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito che sarebbero richieste dallo IAS 32 qualora i contratti assicurativi rientrassero nell'ambito di applicazione dello IAS 32.
 - (e) le informazioni relative all'esposizione al rischio di tasso di interesse o al rischio di mercato dovuta ai derivati impliciti contenuti in un contratto assicurativo sottostante se all'assicuratore non è richiesta e non adotta la valutazione al *fair value* (valore equo) dei derivati impliciti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

40. Le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 41 a 45 si applicano sia ad una entità che già applicava altri IFRS prima di applicare il presente IFRS, sia ad una entità che applica gli IFRS per la prima volta (neo-utilizzatore).
41. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

Informazioni integrative

42. Un'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente IFRS a informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2005, a eccezione delle informazioni integrative richieste al paragrafo 37(a) e (b) sui principi contabili, e attività, passività, proventi e oneri rilevati (nonché ai flussi finanziari se viene utilizzato il metodo diretto).
43. Se non è fattibile applicare una disposizione specifica dei paragrafi da 10 a 35 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2005, l'entità deve evidenziare tale fatto. Alcune volte la verifica di congruità delle passività (paragrafi da 15 a 19) su tali informazioni comparative può non risultare fattibile, ma è altamente improbabile che non risulti fattibile l'applicazione delle altre disposizioni dei paragrafi da 10 a 35 a tali informazioni comparative. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».

44. Nell'applicazione del paragrafo 39(c)(iii), un'entità non è tenuta a indicare informazioni relative allo sviluppo dei sinistri che risalgono a un periodo superiore ai cinque anni precedenti la fine del primo esercizio contabile in cui è stato applicato il presente IFRS. Inoltre, quando un'entità applica per la prima volta il presente IFRS, se non risulta fattibile predisporre informazioni relative allo sviluppo dei sinistri precedenti al primo esercizio in cui l'entità presenta informazioni comparative complete conformi al presente IFRS, l'entità deve evidenziare tale fatto.

Ridesignazione delle attività finanziarie

45. Quando l'assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie come «al *fair value* (valore equo) a conto economico». Tale riclassificazione è consentita se l'assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.
-

IFRS 4

APPENDICE A

Definizione dei termini

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

cedente	L' assicurato in un contratto di riassicurazione .
componente di deposito	Una componente contrattuale non contabilizzata come derivato ai sensi dello IAS 39, mentre se fosse uno strumento separato rientrerebbe nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
contratto assicurativo diretto	Un contratto assicurativo che non costituisce un contratto di riassicurazione .
elemento di partecipazione discrezionale	Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi , ad integrazione dei benefici garantiti: <ul style="list-style-type: none"> (a) che rappresentano, probabilmente, una quota significativa dei benefici contrattuali totali; (b) il cui importo o tempistica è, in base al contratto, a discrezione dell'emittente; e (c) definiti contrattualmente in base a: <ul style="list-style-type: none"> (i) il rendimento di uno specifico gruppo di contratti o di uno specifico tipo di contratto; (ii) il rendimento, realizzato e/o non realizzato, del capitale investito su un gruppo specifico di attività gestite dall'emittente; o (iii) il risultato economico della società, del fondo o di altra entità che emette il contratto.
fair value (valore equo)	Il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
rischio finanziario	Il rischio di una possibile variazione futura di uno o più di uno specificato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.
benefici garantiti	Pagamenti o altri benefici sui quali un determinato assicurato o investitore possiede un diritto incondizionato, non soggetto alla discrezione contrattuale dell'emittente.
componente garantita	Un'obbligazione a pagare dei benefici garantiti , inclusa in un contratto contenente un elemento di partecipazione discrezionale.
attività assicurativa	Un diritto contrattuale netto dell' assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo .
contratto assicurativo	Un contratto in base al quale una delle parti (l'assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da un terzo (l'assicurato) concordando di risarcire l'assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l'evento assicurato). (Consultare l'Appendice B per ulteriori indicazioni su questa definizione.)
passività assicurativa	Una obbligazione contrattuale netta dell' assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo .
rischio assicurativo	Rischio, diverso dal rischio finanziario , trasferito dall'assicurato all'emittente del contratto assicurativo.
evento assicurato	Un evento futuro incerto che è coperto da un contratto assicurativo e genera il rischio assicurativo .

assicuratore	La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo , si assume l'obbligazione di risarcire un assicurato nel caso si verifichi un evento assicurato .
verifica di congruità delle passività	Una valutazione eseguita al fine di stabilire se sia necessario incrementare il valore contabile di una passività assicurativa (o ridurre il valore contabile dei relativi costi di acquisizione differiti o delle relative attività immateriali), in base all'analisi dei futuri flussi finanziari.
assicurato	La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo , ha diritto ad essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato .
attività riassicurative	I diritti contrattuali netti del cedente ai sensi di un contratto di riassicurazione .
contratto di riassicurazione	Un contratto assicurativo emesso da un assicuratore (il riassicuratore) al fine di indennizzare un altro assicuratore (il cedente) per perdite derivanti da uno o più contratti emessi dal cedente.
riassicuratore	La parte che, in base a un contratto di riassicurazione , si assume l'obbligazione di indennizzare un cedente nel caso si verifichi un evento assicurato .
separazione	Contabilizzazione delle componenti di un contratto come se fossero dei contratti distinti.

IFRS 4

APPENDICE B

Definizione di contratto assicurativo

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

- B1 La presente appendice fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all'Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:
- (a) il termine «evento futuro incerto» (paragrafi da B2 a B4);
 - (b) pagamenti in natura (paragrafi da B5 a B7);
 - (c) rischio assicurativo e altri rischi (paragrafi da B8 a B17);
 - (d) esempi di contratti assicurativi (paragrafi da B18 a B21);
 - (e) rischio assicurativo significativo (paragrafi da B22 a B28);
- e
- (f) cambiamenti nel livello di rischio assicurativo (paragrafi B29 e B30).

Evento futuro incerto

- B2 L'incertezza (o rischio) è l'essenza di un contratto assicurativo. Di conseguenza, al momento della stipula di un contratto assicurativo, almeno uno dei seguenti elementi è incerto:
- (a) se un *evento assicurato* si verificherà;
 - (b) quando si verificherà;
- oppure
- (c) quanto l'assicuratore dovrà liquidare al verificarsi dell'evento.
- B3 In alcuni contratti assicurativi, l'evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se la perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l'evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.
- B4 Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che sono già accaduti, ma i cui effetti finanziari sono ancora incerti. Un esempio è un contratto di riassicurazione che copre l'assicuratore diretto dall'evolversi in modo avverso di sinistri già denunciati dagli assicurati. In tali contratti, l'evento assicurato è la scoperta del costo finale di tali sinistri.

Pagamenti in natura

- B5 Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. Un esempio è dato dalla sostituzione diretta, da parte dell'assicuratore, di un articolo rubato, piuttosto che il riconoscimento di un indennizzo all'assicurato. Un altro esempio si verifica quando l'assicuratore utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l'assistenza medica prevista dai contratti.

- B6 Alcuni contratti di prestazione di servizi con tariffe fisse, in cui il livello del servizio dipende da un evento incerto, soddisfano i requisiti di contratto assicurativo di cui al presente IFRS, ma in alcuni paesi non sono disciplinati come contratti assicurativi. Un esempio è dato da un contratto di manutenzione in cui il prestatore del servizio si impegna a riparare determinati macchinari in caso di malfunzionamenti. La tariffa fissa è basata sul numero atteso di malfunzionamenti, ma non è sicuro il verificarsi del guasto di una particolare macchina. Il malfunzionamento del macchinario danneggia il suo proprietario e il contratto serve a risarcirlo (in natura piuttosto che in contanti). Un altro esempio è dato da un contratto di assistenza per guasti automobilistici in cui il prestatore del servizio si impegna, a fronte di una tariffa fissa annuale, a fornire soccorso stradale o a trainare l'auto al centro di assistenza più vicino. Quest'ultima forma di contratto soddisfa i requisiti di contratto assicurativo anche se il fornitore non si impegna a effettuare le riparazioni o a sostituire i pezzi di ricambio.
- B7 È probabile che l'applicazione dell'IFRS ai contratti descritti nel paragrafo B6 non risulti più onerosa dell'applicazione degli IFRS applicabili qualora tali contratti non dovessero rientrare nell'ambito di applicazione del presente IFRS:
- (a) È improbabile che vi siano passività significative a fronte di malfunzionamenti e guasti già verificatisi.
 - (b) In caso di applicazione dello IAS 18 *Ricavi*, il prestatore di servizi dovrebbe rilevare i ricavi in base allo stato d'avanzamento (e in base ad altri criteri specificati). Tale approccio è accettabile anche ai sensi del presente IFRS, che consente al prestatore di servizi (i) di continuare ad applicare i propri principi contabili a tali contratti a meno che essi non riguardino prassi vietate dalle disposizioni di cui al paragrafo 14 e (ii) di migliorare i propri principi contabili se consentito dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 22 a 30.
 - (c) Il prestatore del servizio valuta se il costo dell'adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, legate alla prestazione dei servizi, è superiore al corrispettivo percepito anticipatamente. Per fare ciò applica la verifica di congruità delle passività descritta nei paragrafi da 15 a 19 del presente IFRS. Se il presente IFRS non si applica a tali contratti, il prestatore del servizio dovrebbe applicare lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* per determinare se tali contratti sono onerosi.
 - (d) Per tali contratti, è poco probabile che l'informativa richiesta dal presente IFRS possa aggiungere ulteriori rilevanti informazioni a quelle già richieste da altri IFRS.

Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi

- B8 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento al rischio assicurativo, definito dal presente IFRS come rischio, diverso dal *rischio finanziario*, trasferito dall'assicurato all'emittente del contratto. Un contratto che espone l'emittente a un rischio finanziario senza un rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.
- B9 La definizione di rischio finanziario di cui all'Appendice A comprende un elenco di variabili finanziarie e non finanziarie. Tale elenco include variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale, come un indice relativo a perdite da terremoto in una particolare regione o un indice della temperatura in una particolare città. Esso esclude variabili non finanziarie che sono specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte. Inoltre, il rischio di variazioni del *fair value* (valore equo) di una attività non finanziaria non costituisce un rischio finanziario se il *fair value* (valore equo) riflette non soltanto le variazioni nei prezzi di mercato di tali attività (variabile finanziaria), ma anche la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti di un contratto (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare auto espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, tale rischio va considerato come rischio assicurativo e non finanziario.
- B10 Alcuni contratti espongono l'emittente al rischio finanziario oltre che a un significativo rischio assicurativo. Per esempio, molti contratti assicurativi sulla vita garantiscono agli assicurati un rendimento minimo (creando un rischio finanziario) e assicurano dei benefici economici per il caso morte, i quali in alcuni momenti eccedono significativamente il conto tecnico dell'assicurato (creando un rischio assicurativo nella forma di rischio mortalità). Tali contratti sono contratti assicurativi.

IFRS 4

- B11 In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di prezzo. Tali contratti sono contratti assicurativi, a condizione che il pagamento dovuto a seguito dell'evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all'esistenza in vita del beneficiario, collegata a un indice del costo della vita, trasferisce il rischio assicurativo in quanto il pagamento scaturisce da un evento incerto: la sopravvivenza del beneficiario alla scadenza. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato implicito, ma trasferisce anche rischio assicurativo. Se il trasferimento di rischio assicurativo risultante è significativo, il derivato implicito rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 7 del presente IFRS).
- B12 La definizione di rischio assicurativo fa riferimento al rischio che un assicuratore accetta dall'assicurato. In altre parole, il rischio assicurativo è un rischio pre-esistente trasferito dall'assicurato all'assicuratore. Pertanto, un nuovo rischio creato dal contratto non è un rischio assicurativo.
- B13 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l'assicurato. La definizione non limita la somma pagata dall'assicuratore ad un importo pari all'impatto finanziario dell'evento avverso. Per esempio, la definizione non esclude una copertura «nuova per vecchia», ossia che indennizza l'assicurato in misura sufficiente a consentirgli la sostituzione di un bene vecchio danneggiato con un bene nuovo. Analogamente, la definizione di contratto assicurativo non limita l'importo da corrispondere, in caso di contratto assicurativo sulla vita, alla perdita finanziaria sofferta dalle persone a carico del deceduto, né preclude il pagamento di somme predeterminate per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.
- B14 Alcuni contratti richiedono un pagamento al verificarsi di un evento incerto specificato, ma non richiedono un effetto avverso sull'assicurato come condizione per il pagamento. Tale contratto non costituisce un contratto assicurativo anche se l'assicurato utilizza il contratto per attenuare un'esposizione al rischio sottostante. Per esempio, se l'assicurato utilizza un derivato per coprire una variabile non finanziaria sottostante, correlata ai flussi finanziari rivenienti da un'attività dell'entità, tale derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al verificarsi di un evento avverso sull'assicurato che riduce i flussi finanziari di tale attività. Al contrario, la definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l'assicurato. Tale condizione contrattuale non richiede che l'assicuratore indaghi sul fatto che l'evento abbia effettivamente determinato un effetto avverso, ma consente all'assicuratore di rifiutarsi di corrispondere l'indennizzo se non è soddisfatto che l'evento abbia causato un effetto avverso.
- B15 Il rischio riscatto o persistenza (ossia il rischio che la controparte possa risolvere il contratto anticipatamente o posteriormente rispetto alle aspettative dell'emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituisce rischio assicurativo in quanto il pagamento nei confronti della controparte non dipende da un evento futuro incerto con un effetto avverso sulla controparte. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.
- B16 Pertanto, un contratto che espone l'emittente al rischio di riscatto, di persistenza o di costo, non costituisce un contratto assicurativo a meno che non esponga l'emittente anche ad un rischio assicurativo. Tuttavia, se l'emittente di tale contratto attenua tale rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire parte di quel rischio a un'altra parte, il secondo contratto espone l'altra parte a rischio assicurativo.
- B17 L'assicuratore può accettare un rischio assicurativo rilevante dall'assicurato soltanto se l'assicuratore è un'entità distinta dall'assicurato. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Sebbene gli assicurati conservino tali rischi collettivamente nella loro qualità di soci, la mutua ha comunque accettato il rischio che costituisce l'essenza di un contratto assicurativo.

Esempi di contratti assicurativi

- B18 I seguenti sono degli esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:
- (a) assicurazione contro furto o danni ai beni.
 - (b) assicurazione di responsabilità civile prodotti, responsabilità civile professionale, responsabilità civile o spese legali.

- (c) assicurazione sulla vita e piani per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, è incerto il momento dell'evento oppure, in alcuni tipi di assicurazione, se l'evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicurativo).
- (d) rendite condizionate all'esistenza in vita del beneficiario e pensioni (ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti - come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato - al fine di consentire al beneficiario o al pensionato di conservare un determinato tenore di vita, che altrimenti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza).
- (e) inabilità e copertura medica.
- (f) contratti di fideiussione, contratti assicurativi di fedeltà, obbligazioni legate a prestazioni e ad adempiere un'offerta (ossia, quei contratti che assicurano un indennizzo se un terzo non adempie a una obbligazione contrattuale, per esempio, un'obbligazione a costruire un edificio).
- (g) contratti di assicurazione credito che assicura dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita, dovuta all'inadempienza di un debitore al pagamento dovuto sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Tali contratti possono avere varie forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, una lettera di credito, un credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo. Tuttavia, tali contratti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS se l'entità li ha stipulati, o li ha conservati, all'atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 (vedere paragrafo 4(d)).
- (h) garanzie di prodotto. Garanzie di prodotto emesse da un terzo a fronte di merci vendute da un produttore, da un commerciante o dettagliante rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS. Tuttavia, le garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nel suo ambito applicativo, in quanto sono regolate dallo IAS 18 *Ricavi* e dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.
- (i) assicurazione sul titolo (ossia, una assicurazione contro i rischi di imperfezioni nel titolo di proprietà di un terreno, non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo era stato emesso). In tal caso, l'evento assicurato è la scoperta di un difetto nel titolo di proprietà, non il difetto stesso.
- (j) assistenza viaggi (ossia indennizzi in contanti o in natura ad assicurati a fronte di perdite subite in viaggio). I paragrafi B6 e B7 trattano contratti di questo genere.
- (k) obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi, o di entrambi al verificarsi di uno specifico evento avverso che colpisca l'emittente dell'obbligazione (a meno che l'evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; ad esempio se l'evento è rappresentato da una variazione di un tasso d'interesse o di un tasso di cambio).
- (l) contratti assicurativi su swap e altri contratti che richiedono un pagamento a seconda dei cambiamenti di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali.
- (m) contratti di riassicurazione.

B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

- (a) contratti di investimento nella forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non espongono l'assicuratore a un rischio assicurativo significativo, come nel caso di contratti assicurativi sulla vita in cui l'assicuratore non assume un rischio di mortalità significativo (tali contratti sono strumenti finanziari non assicurativi o contratti di servizio, vedere paragrafi da B20 a B21).
- (b) contratti nella forma giuridica di contratti assicurativi, ma che ritrasferiscono tutto il rischio assicurativo significativo all'assicurato attraverso meccanismi non annullabili ed esecutivi che rettificano i pagamenti futuri dell'assicurato come risultato diretto delle perdite assicurative, come nel caso dei contratti di riassicurazione finanziari o di alcuni contratti di gruppo (tali contratti sono normalmente strumenti finanziari non assicurativi o contratti di prestazioni di servizi; vedere paragrafi B20 e B21).

IFRS 4

- (c) autoassicurazione, in altri termini la ritenzione di un rischio che potrebbe essere stato coperto da assicurazione (non esiste un contratto assicurativo in quanto non esiste alcun accordo con un terzo).
 - (d) contratti (come le scommesse) che richiedono un pagamento al verificarsi di uno specificato evento futuro incerto ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l'evento determini un effetto avverso per l'assicurato. Tuttavia, ciò non impedisce la determinazione di un pagamento prestabilito che quantifichi la perdita provocata da un evento specifico come la morte o un incidente (vedere anche paragrafo B13).
 - (e) strumenti derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto richiedono a tale parte che vengano effettuati dei pagamenti esclusivamente in base a variazioni di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (vedere IAS 39).
 - (f) un contratto di garanzia finanziaria (o una lettera di credito, un credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a dei pagamenti anche se l'assicurato non abbia sostenuto una perdita a seguito dell'inadempienza contrattuale del debitore nell'effettuare i pagamenti alla scadenza (vedere IAS 39).
 - (g) contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici).
 - (h) obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi o di entrambi in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle controparti contrattuali.
- B20 Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39. Tra l'altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazione di deposito, che comporta quanto segue:
- (a) una parte contabilizza il corrispettivo ricevuto come passività finanziaria, piuttosto che come ricavo.
 - (b) la controparte contabilizza il corrispettivo ricevuto come attività finanziaria, piuttosto che come costo.
- B21 Se i contratti descritti nel paragrafo B19 non generano attività o passività finanziarie, si applica lo IAS 18. Secondo lo IAS 18, i ricavi derivanti da un'operazione di prestazione di servizi sono contabilizzati con riferimento allo stato d'avanzamento dell'operazione se il suo risultato può essere stimato attendibilmente.

Rischio assicurativo significativo

- B22 Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi da B8 a B21 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi che seguono trattano invece la valutazione di quando un rischio assicurativo è da definire significativo.
- B23 Un rischio assicurativo è significativo se, e soltanto se, un evento assicurato potrebbe indurre l'assicuratore a corrispondere benefici economici aggiuntivi significativi in una qualsiasi circostanza, escluse quelle circostanze prive di una sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull'aspetto economico dell'operazione). qualora dovessero essere pagabili benefici aggiuntivi significativi in una circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l'evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso di tutti i residui flussi finanziari contrattuali.

- B24 I benefici aggiuntivi di cui al paragrafo B23 fanno riferimento alle somme che eccedono quelle pagabili nel caso in cui l'evento assicurato non dovesse verificarsi (escluse le circostanze prive di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi includono la gestione dei costi di valutazione dei sinistri, ma escludono:
- (a) la perdita della capacità di addebitare l'assicurato per servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell'assicurato comporta che l'assicuratore non potrà più prestare servizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale attività. Tuttavia, questa perdita economica per l'assicuratore non riflette un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui un gestore di fondi comuni non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso del cliente. Pertanto, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto.
 - (b) rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché il contratto ha generato tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l'assicurato per un rischio pre-esistente. Pertanto, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto.
 - (c) un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l'assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obbliga l'emittente a pagare un milione di unità di conto se un bene subisce un danno fisico determinando una perdita economica irrilevante per l'assicurato, pari a una unità di conto. In tale contratto, l'assicurato trasferisce all'assicuratore il rischio irrilevante di perdere una unità di conto. Allo stesso tempo, il contratto genera il rischio non assicurativo che obbliga l'emittente al pagamento di 999 999 unità di conto al verificarsi dell'evento specificato. Poiché l'emittente non accetta un rischio assicurativo significativo da parte dell'assicurato, tale contratto non è un contratto assicurativo.
 - (d) possibili recuperi riassicurativi. L'assicuratore li contabilizza separatamente.
- B25 L'assicuratore deve valutare la significatività del rischio assicurativo per ogni singolo contratto, piuttosto che facendo riferimento alla significatività ai fini di bilancio. (*) Pertanto, il rischio assicurativo può essere comunque significativo anche se la probabilità di perdite significative sull'intero portafoglio dei contratti è minima. Questa valutazione per ogni singolo contratto facilita il compito di classificare un contratto come contratto assicurativo. Tuttavia, se un portafoglio di piccoli contratti relativamente omogeneo è interamente costituito da contratti che trasferiscono il rischio assicurativo, l'assicuratore non è tenuto a esaminare ciascun contratto di tale portafoglio al fine di identificare quei pochi contratti non derivati che trasferiscono un rischio assicurativo irrilevante.
- B26 Da quanto esposto nei paragrafi da B23 a B25 ne consegue che se un contratto riconosce un beneficio economico in caso di morte superiore all'importo liquidabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, salvo che il beneficio economico aggiuntivo in caso di morte sia irrilevante (valutato con riferimento al contratto piuttosto che all'intero portafoglio di contratti). Come evidenziato nel paragrafo B24(b) la rinuncia, in caso di morte, delle commissioni di cancellazione o riscatto, non è compresa in questa valutazione se tale rinuncia non indennizza l'assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all'esistenza in vita siano irrilevanti.
- B27 Il paragrafo B23 fa riferimento ai benefici aggiuntivi. Tali benefici economici aggiuntivi potrebbero includere la clausola di liquidare dei benefici economici anticipatamente se l'evento assicurato si verifica in anticipo e se il pagamento non è rettificato per tener conto del valore temporale del denaro. Un esempio è dato da un'assicurazione vita intera caso morte a premio unico (in altri termini, un tipo di assicurazione che assicura la liquidazione di una somma fissa in caso di morte indipendentemente dalla data del decesso dell'assicurato, senza alcuna scadenza per la copertura). La morte dell'assicurato è certa ma non la data della morte. L'assicuratore subirà una perdita su quei singoli contratti in cui l'assicurato muore anticipatamente, anche se non si verifica una perdita complessiva sull'intero portafoglio dei contratti.
- B28 Se un contratto assicurativo viene separato in una componente di deposito e in una componente assicurativa, la significatività del trasferimento del rischio assicurativo è valutata con riferimento alla componente assicurativa. La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato implicito è valutata con riferimento al derivato implicito.

(*) A tale scopo, i contratti stipulati simultaneamente con un'unica controparte (o contratti che sono altrimenti interdipendenti) costituiscono un unico contratto.

IFRS 4

Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo

- B29 Taluni contratti non trasferiscono alcun rischio assicurativo all'emittente al momento della emissione, sebbene essi trasferiscano un rischio assicurativo in un momento successivo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell'investimento e che comprenda un'opzione che consente all'assicurato di utilizzare i proventi dell'investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all'esistenza in vita, ai tassi di rendita correnti praticati dall'assicuratore ad altri nuovi beneficiari nel momento in cui l'assicurato esercita l'opzione. Il contratto non trasferisce un rischio assicurativo all'emittente fino a quando l'opzione non viene esercitata, in quanto l'assicuratore rimane libero di prezzare la rendita su una base che riflette il rischio assicurativo trasferito all'assicuratore a quel momento. Tuttavia, se il contratto stabilisce i tassi di rendita (o una base per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce rischio assicurativo all'emittente al momento della emissione.
- B30 Un contratto che si qualifica come contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni non siano estinti o scaduti.
-

APPENDICE C

IFRS 4

Modifiche di altri IFRS

Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2005. Se l'entità applica il presente IFRS al bilancio di un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio.

Modifiche dello IAS 32 e dello IAS 39

C1 Nello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative* (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 4(d) è rinumerato come 4(c). Il paragrafo 4(c) è rinumerato come 4(d) e modificato come indicato al paragrafo C4.

Il paragrafo 6 è eliminato.

La seguente frase è aggiunta alla fine del paragrafo AG8:

Alcuni di tali diritti e obbligazioni potenziali possono costituire contratti assicurativi, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

C2 Nello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 2(e) è rinumerato come paragrafo 2(d). Il paragrafo 2(d) è rinumerato come 2(e) e modificato come indicato al paragrafo C5. Il paragrafo AG4 è modificato come segue:

AG4. Il presente Principio si applica ad attività e passività finanziarie degli assicuratori, diverse da diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2(e) in quanto derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

C3 I paragrafi 4(e) dello IAS 32 e 2(h) dello IAS 39 definiscono l'esclusione dall'ambito applicativo per gli strumenti derivati legati a condizioni climatiche, geologiche o ad altre variabili fisiche ('derivati climatici'). Tali paragrafi sono eliminati. Di conseguenza, tali derivati rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, a meno che non siano conformi alla definizione di un contratto assicurativo e rientrino, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4. Inoltre, il paragrafo AG1 dello IAS 39 è modificato come segue:

AG1. Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli collegati a variabili climatiche sono alcune volte indicati come «derivati climatici») Se tali contratti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*, devono rientrare nell'ambito del presente Principio.

C4 Nello IAS 32, è aggiunto un nuovo paragrafo 4(e). A seguito della presente modifica e delle modifiche ai sensi dei paragrafi C1 e C3 e dell'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, il paragrafo 4(c)-(e) è modificato come segue:

(c) **contratti per corrispettivi potenziali in un'operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all'acquirente.**

(d) **contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati impliciti nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente.**

(e) **strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare, ai suddetti elementi, i paragrafi da 15 a 32 e da AG25 ad AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati impliciti nei suddetti strumenti (vedere IAS 39).**

Il paragrafo 4(f), inserito ai sensi dell'IFRS 2, *Pagamenti basati su azioni*, rimane invariato.

IFRS 4

C5 Nello IAS 39, il paragrafo 2(f) è eliminato. A seguito della presente modifica e delle modifiche ai sensi dei paragrafi C2 e C3 e dell'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, il paragrafo 2(d)-(g) è modificato come segue:

- (d) *strumenti finanziari emessi dall'entità, che rientrano nella definizione di strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 (inclusi warrant e opzioni). Tuttavia, il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicarvi il presente Principio, a meno che non rientrino nell'eccezione di cui al punto (a).*
- (e) *diritti e obbligazioni ai sensi di un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi o ai sensi di un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato implicito in un siffatto contratto se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (vedere paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG23 a AG33 dell'Appendice A). Inoltre, se un contratto assicurativo è un contratto di garanzia finanziaria stipulato o mantenuto all'atto di trasferire a un terzo le attività o passività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'emittente deve applicare al contratto il presente Principio (vedere paragrafo 3 e paragrafo AG4A dell'Appendice A).*
- (f) *contratti per corrispettivi potenziali in un'operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all'acquirente.*
- (g) *contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere in una data futura un acquisito.*

Il paragrafo 2(i) e (j) è rinumerato come 2(h) e (i). Il paragrafo 2(i), è stato inserito ai sensi dell'IFRS 2, *Pagamenti basati su azioni*.

Il paragrafo 3 è eliminato e sostituito con un nuovo paragrafo 3 e il paragrafo AG4A è aggiunto, come indicato di seguito:

3. Alcuni contratti di garanzia finanziaria prevedono che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita, per inadempienza di un debitore al pagamento dovuto sulla base dei termini originali o modificati di uno strumento di debito. Se tale disposizione trasferisce all'emittente un rischio significativo, il contratto è un contratto assicurativo, secondo la definizione dell'IFRS 4 (vedere paragrafi 2(e) e AG4A). Altri contratti di garanzia finanziaria richiedono che vengano effettuati dei pagamenti nel caso in cui si verifichino variazioni di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, di un tasso di cambio, di un indice di prezzi o di tassi, di un rating di credito o indice di credito o di altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali. Tali contratti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.

AG4A. I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, una lettera di credito, un contratto di default del credito o un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (vedere paragrafi 2(e) e 3):

- (a) Se il contratto non è un contratto assicurativo, secondo le definizioni di cui all'IFRS 4, l'emittente applica il presente Principio. Pertanto, un contratto di garanzia finanziaria che obbliga a dei pagamenti se il rating di credito di un debitore scende al di sotto di un particolare livello, rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio.
- (b) Se l'emittente ha sostenuto o ha conservato la garanzia finanziaria all'atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'emittente applica il presente Principio.
- (c) Se il contratto non è un contratto assicurativo, secondo le definizioni di cui all'IFRS 4, l'emittente applica l'IFRS 4 a meno che non si applichi il paragrafo (b).
- (d) Se l'emittente ha concesso una garanzia finanziaria connessa alla vendita di merci, applica lo IAS 18 nel determinare il momento in cui rilevare i conseguenti ricavi.

- C6 Nello IAS 39, paragrafo 9, la frase «altra variabile», nella definizione di derivato, è sostituita dalla frase «altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali». Lo stesso cambiamento va apportato al paragrafo 10 dello IAS 39. Il seguente nuovo paragrafo AG12A va aggiunto allo IAS 39:

AG12A. La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione del *fair value* (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il *fair value* (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.

- C7 Nello IAS 32, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 91A, e nel paragrafo 86 il rinvio al paragrafo 90 è ampliato al fine di includere il paragrafo 91A:

91A. ***Alcune attività e passività finanziarie contengono un elemento di partecipazione discrezionale, come descritto nell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Se un'entità non può valutare in maniera attendibile il fair value (valore equo) di tale elemento, deve evidenziare tale fatto, nonché fornire una descrizione del contratto e del suo valore contabile, una spiegazione del perché non è possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) e, se possibile, un intervallo di valori stimati entro cui è altamente probabile che ricada il fair value (valore equo).***

Nel paragrafo 49(e), il termine «polizza assicurativa» è sostituito da «contratto assicurativo».

- C8 Nello IAS 39, il paragrafo AG30 fornisce esempi di derivati impliciti che sono considerati non strettamente connessi a un contratto sottostante, e il paragrafo AG33 fornisce esempi di derivati impliciti considerati strettamente connessi a un contratto sottostante. I paragrafi AG30(g) e AG33 (a), (b) e (d) sono modificati con l'inserimento dei riferimenti ai contratti assicurativi come di seguito indicato e con l'aggiunta dei punti (g) e (h) nel paragrafo AG33:

AG30 (g) Un'opzione call, put o di rimborso anticipato implicita in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente connesso al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell'opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante. Dal punto di vista dell'emittente di uno strumento di debito convertibile con un'opzione call o put implicita, la valutazione secondo cui l'opzione call o put sia o meno strettamente connessa al contratto di debito sottostante è effettuata prima della separazione dell'elemento di patrimonio netto ai sensi dello IAS 32.

AG33 (a) Un derivato implicito, in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente connesso al contratto sottostante a meno che il contratto combinato non possa essere estinto in modo che l'assicurato non recuperi tutto l'investimento rilevato o che il derivato implicito non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.

(b) Un contratto *floor* o *cap* su tassi d'interesse implicito in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente connesso al contratto sottostante, se il *cap* è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato o se il *floor* è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato quando il contratto è emesso e il *cap* o il *floor* non ha un effetto leva (*leverage*) con riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le clausole incluse in un contratto di acquistare o vendere (per esempio una merce) che stabiliscono un *cap* e un *floor* sul prezzo da pagare o ricevere per l'attività, sono strettamente connesse al contratto sottostante se entrambi il *cap* e il *floor* sono «out of the money» alla data della stipula e non hanno un effetto leva (*leverage*).

IFRS 4

- (d) Un derivato su cambi implicito in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo o non uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente connesso al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
- (i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
 - (ii) la valuta in cui il relativo prezzo del bene o servizio acquisito o consegnato è solitamente denominato, nelle operazioni commerciali a livello mondiale (come nel caso del dollaro USA per le operazioni riguardanti il greggio);
- o
- (iii) una valuta che sia comunemente utilizzata nei contratti di acquisto o vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui l'operazione si verifica (per esempio una valuta relativamente stabile e liquida generalmente usata nelle locali transazioni di affari o nel commercio esterno).
- (g) L'elemento valutativo in unità implicito in uno strumento finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è strettamente connesso allo strumento o al contratto sottostante se i pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle unità che riflettono il *fair value* (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
- (h) Un derivato implicito in un contratto assicurativo è strettamente connesso al contratto assicurativo sottostante se il derivato implicito e il contratto assicurativo sottostante sono talmente interdipendenti da impedire a un'entità di valutare il derivato implicito separatamente (ossia, senza considerare il contratto sottostante).

Modifiche apportate ad altri IFRS

C9 Lo IAS 18 *Ricavi* è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 6(c) è modificato come segue:

- (c) contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, *Contratti assicurativi*;

C10 Nello IAS 19 *Benefici per i dipendenti*, la seguente nota a piè di pagina è aggiunta, nel paragrafo 7, alla definizione di polizza assicurativa che soddisfa le caratteristiche richieste, dopo la prima ricorrenza della parola «polizza»:

- (^{*}) Una polizza con caratteristiche assicurative non è necessariamente un contratto assicurativo, secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*.

C11 Nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, i paragrafi 1(b) e 4 sono eliminati ed è aggiunto un nuovo paragrafo 5(e) come indicato di seguito:

- (e) contratti assicurativi (vedere IFRS 4, *Contratti assicurativi*). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Nel paragrafo 2 (come è modificato nel 2003 dallo IAS 39), l'ultima frase è eliminata.

C12 Nello IAS 40 *Investimenti immobiliari* (rivisto nella sostanza nel 2003), sono aggiunti i paragrafi da 32A a 32C e 75(f)(iv) e nel paragrafo 30 è incluso un rinvio al paragrafo 32A, come indicato di seguito:

- 30. **Ad eccezione di quanto indicato ai paragrafi 32A e 34, un'entità deve adottare come principio contabile o la contabilizzazione al fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 oppure la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti i suoi investimenti immobiliari.**

Investimento immobiliare collegato alle passività

IFRS 4

32A. *Un'entità può:*

(a) *scegliere o il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare;*

e

(b) *scegliere o il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto (a).*

32B. Alcuni assicuratori e altre entità gestiscono un fondo immobiliare interno che emette unità nominali, di cui alcune sono possedute dagli investitori in contratti collegati e altre dall'entità. Il paragrafo 32A non consente a un'entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo in parte al costo e in parte al *fair value* (valore equo).

32C. Se un'entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi, devono essere rilevate al *fair value* (valore equo), e la variazione complessiva del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata a conto economico. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del *fair value* (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il *fair value* (valore equo) dell'investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.

75(f)(iv) *la variazione complessiva del fair value (valore equo) rilevata a conto economico sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) (vedere paragrafo 32C).*

C13 L'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* viene modificato come segue.

Nel paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi 13-25C è modificato in modo da fare riferimento ai paragrafi 13-25D.

Il paragrafo 13(g) e (h) è modificato e viene inserito un nuovo sottoparagrafo (i), come di seguito indicato:

(g) classificazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo 25A);

(h) operazioni con pagamenti basati su azioni (paragrafi 25B e 25C);

e

(i) contratti assicurativi (paragrafo 25D).

Dopo il paragrafo 25C, si aggiungono un nuovo titolo e il paragrafo 25D, come indicato di seguito:

Contratti assicurativi

25D Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 4, *Contratti assicurativi*. L'IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori.

IFRS 4

Il paragrafo 36A e il titolo che lo precede sono modificati con l'aggiunta di riferimenti all'IFRS 4, come indicato di seguito:

Esenzione dalla disposizione che prevede la rideterminazione dei valori delle informazioni comparative per lo IAS 39 e l'IFRS 4

36A Nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS, un'entità che adotti gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 deve esporre informazioni comparative per almeno un anno, ma non è necessario che tali informazioni comparative siano conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all'IFRS 4. L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all'IFRS 4 nel primo anno di transizione deve:

- (a) applicare i precedenti Principi contabili nelle informazioni comparative relative agli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, nonché ai contratti assicurativi inclusi nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4;
 - (b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato per preparare tali informazioni;
- e
- (c) indicare la natura delle principali rettifiche eventualmente necessarie per ottenere informazioni conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all'IFRS 4. L'entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche. Tuttavia, l'entità deve trattare qualsiasi rettifica che si origina tra la data di riferimento dello stato patrimoniale dell'esercizio comparativo (ossia lo stato patrimoniale in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base ai precedenti Principi contabili) e la data dello stato patrimoniale all'inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS (ossia il primo periodo che include informazioni conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all'IFRS 4) come conseguenza di un cambiamento di principio contabile e fornire l'informativa prevista dal paragrafo 28(a)-(e) e (f)(i) dello IAS 8.

Il paragrafo 28(f)(i) si applica solo agli importi esposti nello stato patrimoniale alla data di riferimento del periodo comparativo.

Nel caso in cui un'entità scelga di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all'IFRS 4, i riferimenti alla «data di passaggio agli IFRS» devono indicare, solo per quanto riguarda tali Principi, l'inizio del primo periodo di riferimento in base agli IFRS.

C14 L'interpretazione SIC-27, *La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing* (come da modifiche ai sensi dello IAS 39), è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 7 è modificato come segue:

7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dello IAS 39 o dell'IFRS 4, a seconda dei termini dell'accordo.